

Schema di Regolamento tipo
per l'applicazione della Tariffa Rifiuti
corrispettiva
per la copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani

(Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668)

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	5
Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione.....	5
TITOLO II - PRESUPPOSTI	7
Art. 5 - Soggetti obbligati.....	7
Art. 6 - Obbligazione pecuniaria	8
TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA	9
Art. 7 - Determinazione della Tariffa corrispettiva	9
Art. 8 - Commisurazione della parte fissa	10
Art. 9 - Commisurazione della parte variabile	11
Art. 10 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile.....	11
Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree.....	12
Art. 12 - Definizione di locali tariffabili utenze non domestiche.....	13
Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso	14
Art. 14 - Condizioni di esenzione ed agevolazione nel pagamento della Tariffa.....	14
Art. 15 - Scuole	15
Art. 16 - Tariffa per manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti.....	15
Art. 17 - Mercati.....	16
Art. 18 - Tariffe per le utenze non domestiche presso il Centro di Raccolta.....	16
Art. 19 - Servizi a domanda individuale (cd. extra-Tariffa).....	17
TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	17
Art. 20 - Comunicazione	17
Art. 21 - Controllo	18
Art. 22 - Sanzioni	19
Art. 23 - Penali	20
Art. 24 - Interessi e spese	20
Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva	21
Art. 26 - Rimborsi	21
Art. 27 - Contenzioso ed autotutela.....	22
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 28 - Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti	22
Art. 29 - Rinvio ad altre norme	22
Art. 30 - Disposizioni transitorie e finali	22
Art. 31 - Entrata in vigore e prima applicazione.....	23
TITOLO VI - ALLEGATI	24
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale.....	24
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale.....	26
Allegato 3 - Commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza	29
Allegato 4 - Tabella dei coef. per la ripartizione della parte fissa della Tariffa.....	31
Allegato 5 - Tabella dei coef. per la ripartizione della Tariffa utenze n.d con contenitori aggregati	32
Allegato 6 - Criteri per l'individuazione delle Componenti di Costo	33
Allegato 7 - Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche	34
Allegato 8 - Tabella dei coef. per la ripartizione dei costi fissi comp. dim. della Tariffa ut. n.d.....	35
Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (art. 8).....	36
Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo puntuale.....	37
Allegato 11 - Tabella dei coef. per la ripartizione della parte fissa e variabile delle utenze mercatali	38

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1- Oggetto

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e del decreto 20 aprile 2017, disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tariffa di natura corrispettiva (nel proseguo "**Tariffa corrispettiva**" o "**Tariffa**") per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prevista dall'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147: tale Tariffa ha natura di entrata patrimoniale di diritto pubblico.
2. In conformità all'espressa previsione del medesimo articolo 1, comma 667, deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i costi di spazzamento e lavaggio delle strade, e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. La Tariffa corrispettiva, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio rifiuti, è soggetta ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/1972.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - b) **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - c) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - d) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - e) **raccolta differenziata monomateriale**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - f) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (l'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 presenta un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero);
 - g) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione / obbligo di disfarsi;
 - h) **rifiuto organico**: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

- i) **rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - j) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (vedi elenco non esaustivo Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006);
 - k) **spazzamento:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - l) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte IV;
 - m) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
- a) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - b) **centro di raccolta:** area recintata, presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferite dagli utenti con successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - c) **EcoSportello:** uffici diretti dal Gestore, destinati al ricevimento delle utenze per richieste, gestione di pratiche, distribuzione contenitori e sacchetti;
 - d) **Gestore:** Società affidataria dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, individuata dal Titolare del servizio anche per l'applicazione e riscossione della Tariffa corrispettiva (nel proseguo anche solo Gestore);
 - e) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
 - f) **parte fissa della Tariffa:** parte della Tariffa che comprende le componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
 - g) **parte variabile della Tariffa:** parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti ed all'entità dei costi di gestione;
 - h) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
 - i) **rifiuto secco non riciclabile o rifiuto residuo:** rifiuto urbano non pericoloso residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata dal quale non sia possibile riciclare materia;
 - j) **Titolare del servizio:** autorità di governo del servizio di raccolta e trasporto, attualmente il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (nel proseguo anche solo Titolare), che esercita tutte le funzioni di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, fino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito;

- k) **utente:** chiunque occupi, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- l) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono per utenze i locali autonomi ed indipendenti - o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- m) **utenze domestiche:** luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- n) **utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera m);
- o) **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- p) **utenze aggregate:** punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza, per cui si possono applicare le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del decreto 20 aprile 2017. Tali utenze quindi possono disporre, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze.

3. Sono fatte salve eventuali modifiche normative che incidono sulle definizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 3 - Regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
2. Ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono svolte dal costituendo consorzio di area vasta, che esercita le funzioni previste dalla legge regionale medesima. Sino al completamento della riorganizzazione dei Consorzi di bacino di cui alla suddetta legge regionale il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese esercita le funzioni di governo del sistema ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24.
3. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene svolta in regime di privativa dal Gestore individuato dal Consorzio Servizi Rifiuti e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti, previsto dall'art. 198, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.

Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione

1. E' prevista l'applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva, in luogo della TARI.

2. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed esistenti sul territorio di competenza del comune. La Tariffa corrispettiva non si applica alle aree scoperte pertinenziali o accessorie ai predetti locali e/o aree non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La Tariffa corrispettiva è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tale fine si presumono predisposti all'uso i locali per i quali sia attivo il servizio di energia elettrica o ammobiliati
4. La Tariffa corrispettiva è dovuta anche per le utenze che occupano temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
5. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa corrispettiva i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa, in quanto di regola non integrano il presupposto di cui al precedente comma 2, le seguenti situazioni:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche sia non domestiche) che risultino prive di energia elettrica e non ammobiliate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - b) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - c) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7;
 - d) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - e) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti;
 - f) le aree scoperte adibite a parcheggi aventi carattere pertinenziale.

Sono altresì escluse dal pagamento della Tariffa le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative, nonché le parti di impianti sportivi e palestre adibite ad attività sportiva (spogliatoi ed altre pertinenze escluse).

7. L'esclusione dal pagamento della Tariffa corrispettiva in base ai casi previsti ai commi precedenti dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto obbligato ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000, che produce effetti dalla data della sua sottoscrizione.
7. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva che,

ricorrendone i presupposti di legge, viene comunque applicata in conformità alla regola di cui al successivo articolo 8, co. 4.

8. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie utilizzata a tal scopo: in tale ipotesi si applica la disposizione di cui al successivo art. 11, co. 7.
9. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, la Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di ogni soggetto che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative ad uso esclusivo.
10. L'amministratore del centro o il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pagamento della Tariffa corrispettiva per le superfici comuni ed è responsabile per il pagamento della Tariffa per le parti in uso esclusivo. Tali soggetti sono inoltre tenuti a presentare, nei termini di cui all'art. 20 del Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori di locali e di aree scoperte operative del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
11. Nell'ipotesi in cui tutte le utenze di un centro commerciale, artigianale e di servizi integrati si avvalgano del servizio pubblico per il conferimento continuativo della totalità dei rifiuti assimilati avviati a recupero, queste - previa richiesta di tutte le utenze del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati - possono essere riunite in un'unica utenza avente una classe di superficie pari alla somma di tutte le aree e i locali delle singole utenze. Ove il conferimento degli assimilati al servizio pubblico da parte delle predette utenze venga meno, verrà ripristinata la regola ordinaria di cui al precedente comma 9.
12. Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è tenuto al pagamento della Tariffa corrispettiva per le superfici comuni ed è responsabile del pagamento della Tariffa per le parti in uso esclusivo.
13. I locali e le aree scoperte adibite a servizi di parcheggio a pagamento delimitate (con accesso mediante sbarra o altro) e presidiate, in quanto aventi natura operativa, sono soggette a Tariffa limitatamente alle aree occupate dagli stalli con esclusione delle aree di manovra.

TITOLO II - PRESUPPOSTI

Art. 5 - Soggetti obbligati

1. La Tariffa corrispettiva è dovuta da coloro che posseggono detengono locali e/o aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare ovvero tra coloro che usano in comune i predetti locali e/o le aree. Per le abitazioni secondarie il vincolo di solidarietà opera tra i componenti del nucleo familiare dell'abitazione principale e/o di residenza, ancorché posta in altro comune. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di riscossione, sia volontaria che coattiva, della Tariffa.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa è di regola individuato:

- per le utenze domestiche nella persona che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe comunale;
 - per le utenze non domestiche l'ente in nome del quale è sottoscritta la scheda di attivazione se dotato di personalità giuridica, ovvero i soggetti responsabili dell'ente, individuati ai sensi del Codice Civile, negli altri casi;
 - in mancanza dei predetti soggetti, il soggetto obbligato della Tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
4. Per i locali ad uso abitativo affittati, dati in uso o comunque utilizzati da terzi per periodi non superiori a 183 giorni, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
 5. Nel caso di sub-locazione o sub-concessione a qualsiasi titolo di locali e/o aree, il soggetto obbligato della Tariffa rimane il conduttore principale.
 6. Agli effetti del presente Regolamento qualsiasi accordo verbale o contratto avente ad oggetto la traslazione dell'obbligo di pagare la Tariffa è nullo e, comunque, privo di effetti.
 7. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività. I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

Art. 6- Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento. Tale obbligazione si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal 31 dicembre dell'annualità di cui trattasi.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto di legge per l'attivazione del servizio rifiuti, come richiamato dal precedente articolo 4 o se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati. In caso di mancata o ritardata restituzione dei contenitori, sarà applicata una penale nella misura prevista dal successivo art. 23
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria si protrae alle annualità successive tranne:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) per le ulteriori utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone. La stessa disposizione si applica agli iscritti all'AIRE per tutto il periodo di residenza all'estero;
 - c) i nuclei familiari che, in base ai dati anagrafici, risultano presenti nella stessa abitazione possono essere considerati, su loro richiesta, ai fini della Tariffa, come un unico nucleo familiare il cui numero di componenti è dato dalla somma dei componenti dei singoli

nuclei: gli intestatari dei singoli nuclei rimangono solidalmente tenuti alla presentazione della dichiarazione di attivazione del servizio ed al pagamento della Tariffa.

5. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati. Analogamente gli uffici comunali interessati comunicano, con cadenza mensile, al Gestore i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della tariffa.
7. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA

Art. 7 – Determinazione della Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa complessiva del servizio, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani: tali costi sono determinati annualmente con l'approvazione del Piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
2. A tal fine, il Gestore redige, in conformità al Contratto di Servizio, il Piano Finanziario per l'anno di riferimento e lo trasmette al Consorzio Servizi Rifiuti per l'approvazione di competenza. Detto Piano tiene conto, in particolare, dell'entità dei costi di gestione, degli investimenti, degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 1, co. 667, della Legge n. 147/2013, il costo complessivo del servizio - ripartito tra costi fissi e variabili - è quello indicato nel D.P.R. n. 158/1999: i costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, mentre i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione. Fermo restando l'obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione rifiuti, i costi aggiuntivi per servizi extra-standard richiesti dai Comuni vengono effettuati mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste al successivo art. 19.
4. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
5. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, attraverso la quantificazione della parte fissa e della parte variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato e

dell'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

6. Al fine della determinazione della Tariffa, le componenti di costo per la gestione della frazione residua dei rifiuti non differenziati, incorporano anche quelli non coperti da una specifica tariffa riferita alle altre frazioni di rifiuti riciclabili.
7. Le Tariffe per le singole utenze, domestiche e non domestiche, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate annualmente con deliberazione assunta entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali.
8. Nel caso di mancata approvazione delle Tariffe entro tale termine, sono prorogate le tariffe in essere in conformità alla normativa vigente.
9. Ai sensi dell'art. 1, co. 655, della Legge n. 147/2013 il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le istituzioni scolastiche statali continua ad essere disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248. Per la disciplina generale della Tariffa delle scuole, statali e non, si rinvia al successivo articolo 15.

Art. 8 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e, per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero, al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni e/o esclusioni alla superficie occupata ai fini dell'individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani determina gli standard minimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza, sulla base dei quali viene definita la parte fissa della Tariffa per ciascuna utenza.
4. Ciascuna utenza, ricorrendo il presupposto di legge per l'attivazione del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa della Tariffa in relazione al volume standard minimo assegnabile, indipendentemente dal ritiro dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Qualora l'utenza domestica disponga di contenitori oltre lo standard assegnabile, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
5. Nel caso di utenze con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
6. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati in tabella Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

Art. 9- Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:

- a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco residuo raccolto presso ciascuna utenza, determinata secondo le modalità indicate nell'Allegato 3 e secondo la formula di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento; per le frazioni di rifiuti riciclabili con rilevazione del singolo conferimento, alla quantità di rifiuti riciclabili conferiti da ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 applicando le modalità di quantificazione di tali frazioni specificate all'Allegato 3 al presente Regolamento; in particolare, la parte variabile della Tariffa è commisurata alla quantità di rifiuto residuo, di frazione vegetale conferita nonché, in caso di conferimenti oltre lo standard dei contenitori per i riciclabili, anche degli svuotamenti aggiuntivi di tali contenitori.
- b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, ferme le regole di quantificazione di cui alla precedente lettera a), si applica una tariffa dedicata, da definire in sede di approvazione del piano finanziario e delle tariffe. In caso di mancato rispetto delle condizioni di utilizzo dei contenitori riservati, nonché in caso di mancata o ritardata restituzione del contenitore, si applicherà il doppio della Tariffa variabile ordinaria in luogo della tariffa dedicata.
- c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente Regolamento, nonché, in caso di conferimenti oltre lo standard dei contenitori per i riciclabili anche degli svuotamenti aggiuntivi di tali contenitori.

Art. 10 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come approvato dal Titolare del Servizio.
3. Nella determinazione della parte variabile della Tariffa viene conteggiato uno standard minimo di svuotamenti della frazione di rifiuto secco residuo così definito:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

Non concorrono a formare tale standard minimo gli svuotamenti dei contenitori riservati alle utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie di cui al precedente articolo lett. b).

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile;
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale;
- d) per le utenze mercatali: un quantitativo di chilogrammi come indicato alla lettera b). Al fine di determinare il volume in dotazione al mercato si considerano 120 litri per ciascun banco; il quantitativo complessivo ottenuto viene ripartito tra i banchi del mercato in conformità agli allegati 10 e 11.

Tale standard minimo è finalizzato, da un lato, a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e, dall'altro, ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta dei rifiuti, suddivisa nelle varie frazioni di rifiuto. Detto standard minimo viene addebitato d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione.

- 4. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla fine dell'anno solare di riferimento, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.
- 5. Per le utenze domestiche di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), ossia per le utenze tenute a disposizione e per le seconde case, si considerano un numero di svuotamenti minimi pari a tre.
- 6. Per le utenze con servizi aggregati la ripartizione della quota variabile avviene secondo i criteri di ripartizione di cui agli allegati 4 e 5. In ogni caso, l'attivazione di un servizio condominiale può avvenire esclusivamente attraverso l'intermediazione dell'amministratore o del soggetto che gestisce i servizi comuni.
- 7. In caso di contestazione della Tariffa dovuta per utenze con servizi aggregati, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo considerato della Tariffa dovuta per la singola utenza come indicato al comma 3.
- 8. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita e/o danno totale o parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 3.

Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree

- 1. Nell'ipotesi residuale di utenze non domestiche con servizi aggregati, per la ripartizione della Tariffa si fa riferimento all'attività risultante dall'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti o, se diversa, dall'attività effettivamente svolta; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività

medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

2. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nell'Allegato 5 al presente Regolamento sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
3. Gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dell'Allegato 5, che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse ad una categoria diversa da quella individuata nella stessa tabella, in base alle regole di cui al comma 1, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. L'inserimento della nuova categoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del Gestore, che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato nella visura camerale.
5. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante), viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con diversi soggetti obbligati.
6. Sono classificati nella categoria del bene principale i locali o aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori allo stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata a tal fine, è quella della corrispondente classe dimensionale.

Art. 12 - Definizione di locali tariffabili utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici catastali utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche. Ciascuna di esse, pertanto, è tenuta a dichiarare mediante autocertificazione e/o idonea documentazione (visura catastale) tale superficie. In mancanza, la determinazione della superficie sarà effettuata dal Gestore secondo le regole delle presunzioni semplici di cui agli articoli 2727-2729 del Codice Civile. Nell'ipotesi in cui la superficie non sia determinabile neppure in via presuntiva, viene applicata la Classe I di superficie di cui all' 7.
3. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

4. Le utenze non domestiche per le quali il Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'art. 8, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato 7.

Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Tale riduzione è applicata su specifica richiesta dell'utente interessato, previa presentazione di apposito atto d'obbligo secondo lo schema-tipo predisposto dal Gestore, ed ha effetto dalla data in cui tale richiesta viene acquisita dal Gestore. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale riduzione; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione prevista per l'omessa comunicazione di variazione.
3. La riduzione della Tariffa di cui al comma 1) decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio digestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia.
4. Le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico per il conferimento continuativo della totalità dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, possono richiedere l'attribuzione della classe di superficie immediatamente inferiore a quella effettiva ai fini del calcolo della quota fissa. Tale attribuzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione.

Art. 14 - Condizioni di esenzione ed agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali ed a seguito di approvazione di specifico provvedimento regolamentare, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento della parte fissa della Tariffa, alle utenze domestiche e non domestiche. In questi casi il Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato per la parte variabile ed emette la fattura nei confronti del Comune per l'importo dovuto dall'utente per la parte fissa.
2. Alle utenze in particolari situazioni di disagio sanitario di cui al precedente Art. 9, lettera b) che abbiano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al limite stabilito dal Comune, ove il Comune di residenza abbia deliberato la copertura della relativa spesa.
3. E' facoltà dei Comuni concedere delle agevolazioni tariffarie sia allo scopo di incentivare alcuni comportamenti virtuosi (ad esempio conferimento presso i Centri di Raccolta di ingombranti, RAEE, e rifiuti pericolosi), sia per sostenere alcune situazioni di produzione anomala al di fuori della volontà ed dal controllo delle utenze domestiche (disagio sanitario o presenza bambini di età inferiore a 2 anni e 6 mesi). A tale scopo il Gestore (sentite le richieste

dei Comuni) inserirà nel piano economico finanziario, un fondo il cui importo sarà calcolato in base al tipo di agevolazioni e al numero di utenze che si prevede possano utilizzarle. Il Gestore, a seguito dell'approvazione dei Piani economici finanziari da parte del Titolare del Servizio, applicherà tali agevolazioni agli abitanti dei Comuni interessati. Nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il Gestore provvederà a conguagliare l'importo delle agevolazioni concesse e a confrontarle con l'importo del fondo previsto. Eventuali differenze verranno riparametrate ed inserite nel PEF dell'anno seguente.

Art. 15- Scuole

1. Si definiscono Scuole, ai sensi del presente articolo, tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado.
2. Per ciascuna Scuola lo standard dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è determinato in ragione del numero degli alunni.
3. Per le Scuole statali l'importo da corrispondere a copertura del servizio rifiuti è determinato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali in attuazione della previsione di cui all' art. 33-bis, del decreto legge n. 248/2007. A tal fine si dà espressamente atto e si precisa che tale disposizione riguarda esclusivamente la gestione dei rifiuti prodotti all'interno dei locali scolastici destinati all'attività didattica e non invece ai rifiuti prodotti all'interno dei locali adibiti ad attività non didattiche (es. mense e palestre locali ad uso promiscuo, etc.), per i quali la Scuola o altro soggetto deve dotarsi degli appositi contenitori.
4. Per le Scuole paritarie la Tariffa rifiuti è determinata, limitatamente al servizio corrispondente allo standard assegnato a ciascuna Scuola, col medesimo criterio di cui al primo periodo del comma che precede e copre anche i rifiuti provenienti da attività non didattiche (es. mense, palestre o altro) ancorché scolastiche, mentre l'eventuale presenza di locali e/o aree adibiti ad attività extrascolastiche (quali convitto, dormitori e simili) rileva ai fini della determinazione della classe dimensionale. Eventuali servizi aggiuntivi (contenitori di volumetria superiore e/o sacchetti aggiuntivi) sono addebitati secondo le tariffe ordinarie applicate alle utenze non domestiche.
5. Nel caso in cui presso le Scuole vengano organizzate attività e/o eventi al di fuori del periodo scolastico (ad es. Centri estivi), il soggetto organizzatore - se diverso dalla Scuola - è tenuto a corrispondere un importo forfettario per la gestione dei rifiuti che viene stabilito, in base al numero di settimane di permanenza e al numero dei partecipanti.

Art .16 - Tariffa per manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti

1. Sono tenuti al pagamento della Tariffa secondo le regole del presente articolo anche gli organizzatori di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti, luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali regolarmente autorizzate, aperte al pubblico, che prevedono occupazione di locali o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile. Ai sensi del presente articolo si considerano eventi e manifestazioni quelli con durata di regola non superiore a 21 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di inizio e termine alla data di fine evento.

2. Gli organizzatori di tali eventi e manifestazioni devono attivare l'utenza almeno una settimana prima del loro inizio.
3. La tariffa è commisurata al servizio reso in funzione della tipologia dei contenitori utilizzati nonché a eventuali servizi aggiuntivi complementari richiesti.
4. Il Titolare del Servizio approva le tariffe per il servizio base ed i prezzi per i servizi complementari.
I servizi sono articolati per moduli in funzione dei contenitori utilizzabili e degli eventuali svuotamenti intermedi: le relative tariffe comprendono sia i costi di raccolta e trasporto che quelli di trattamento dei rifiuti conferibili. Per eventuali servizi aggiuntivi (consegna, ritiro contenitori standard e aggiuntivi, prestazioni di personale da parte del Gestore) si applicano i prezzi unitari di riferimento in conformità al vigente Contratto di servizio.
5. Per tutte le manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti, il Gestore potrà richiedere il versamento di un importo pari ad almeno il doppio della Tariffa specifica quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività in base al servizio richiesto. A conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
6. La Tariffa è comunque dovuta anche in caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte degli organizzatori dei predetti eventi o manifestazioni, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro soggetto. In questi casi, verrà applicata la tariffa per la dotazione standard (vedi art. 52 comma 3 del Regolamento di Gestione per i servizi di raccolta dei rifiuti).
7. Il mancato rispetto del termine di attivazione di cui al comma 2 e/o delle altre condizioni di utilizzo del modulo prescelto determina l'applicazione di specifiche penali anch'esse definite dal Titolare del Servizio.
8. In ogni caso, nell'ipotesi di imbrattamento dell'area, sarà effettuato ed addebitato un servizio a pagamento per la pulizia di tale area.
9. In caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la quantità di rifiuti conferita al servizio sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato; in mancanza anche di tali dati, verranno fatturati i costi di manifestazioni di pari entità.

Art. 17 - Mercati

1. Sono soggetti alla Tariffa secondo le regole del presente articolo i mercati rionali.
2. La Tariffa è determinata in base ai seguenti criteri:
 - a) le utenze mercatali fisse sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base della superficie occupata, della quantità di rifiuto secco non riciclabile e umido raccolta, del numero delle presenze annuali presunte e della tipologia di attività;
 - b) per le utenze mercatali precarie, come risultanti dalle comunicazioni dei comuni, è istituita una Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti.
3. Le regole di calcolo di tali tariffe sono contenute negli allegati 10 e 11 del presente Regolamento.

4. Le utenze mercatali sono tenute ad utilizzare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e al pagamento della specifica Tariffa con decorrenza dalla data di occupazione degli spazi di cui trattasi.
5. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'Ufficio Comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.

Art. 18 – Tariffe per le utenze non domestiche presso il Centro di Raccolta

1. Ove previsto dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani presso il Centro di Raccolta viene eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura delle utenze, previa apposita autorizzazione rilasciata dal Gestore.
2. La Tariffa per il servizio previsto al comma 1 viene determinata in sede di approvazione delle tariffe per la gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La Tariffa è dovuta annualmente dalle utenze non domestiche che richiedono il servizio di cui al precedente comma, con decorrenza dal rilascio della prescritta autorizzazione, come previsto dal Regolamento di Gestione per i servizi di raccolta dei rifiuti.
4. Per le autorizzazioni *una tantum* il pagamento della Tariffa sarà commisurato al periodo decorrente dalla data di rilascio a quella di riconsegna del documento all'Ecosportello in funzione della Tariffa espressa in giorni con una durata minima di 30 giorni.

Art. 19 - Servizi a domanda individuale (cd. extra-Tariffa)

1. Su richiesta dell'utente, il Gestore può eseguire servizi extra standard, ossia prestazioni che non rientrano nel servizio ordinario, così come individuati nel Regolamento di Gestione per i servizi di raccolta dei rifiuti, nonché prestazioni complementari ed integrative rispetto alla gestione dei rifiuti.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e remunerati attraverso il pagamento di un corrispettivo specifico in conformità alle previsioni del Contratto di servizio vigente.
3. È consentito cumulare l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani con quello di altri servizi a domanda individuale.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 20 - Comunicazione

1. I soggetti tenuti al pagamento della Tariffa di cui al precedente articolo 5 hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, oltre ai dati necessari per le comunicazioni di cui al successivo punto 9), entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e, entro il medesimo termine, di attivare e/o adeguare ovvero restituire i contenitori necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o procedure rese disponibili dal Gestore anche in forma elettronica e via web.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciato apposito riscontro, se richiesto.
3. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Ai sensi dell'art. 1 comma 106-108 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 il Gestore acquisisce e trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati catastali presso cui è istituito il servizio.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla Tariffa rimangono invariate. Non necessita di apposita comunicazione, per i soggetti residenti, la variazione del solo numero degli occupanti.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano una variazione tariffaria nel medesimo termine di 30 giorni.
6. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi aggregati è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze non domestiche facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione al Gestore per l'attivazione del servizio rifiuti ed il pagamento della Tariffa.
8. Nell'ipotesi di compresenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza (art. 6, co. 4, lett. d), la comunicazione di cui al comma 1, deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento della Tariffa.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 106, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il Gestore trasmette annualmente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che hanno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, così come definiti dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 21 - Controllo

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa, al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo e, più in generale, al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento

e/o alla corrispondenza di quanto dichiarato ai fini dell'applicazione della Tariffa (ad es., pratica del compostaggio domestico, anomali mancati conferimenti ecc.).

2. Nell'esercizio di detta attività il Gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, direttamente o per il tramite di organi istituzionalmente preposti al controllo. Del mancato rispetto del presente regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne fa esplicita richiesta.
3. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
4. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore inoltra apposita comunicazione all'utenza. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
5. Decorso inutilmente detto termine o ritenute infondate le giustificazioni addotte, il Gestore applica la Tariffa sulla base degli elementi già indicati nella comunicazione.
6. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
 - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni aderenti al Consorzio Servizi Rifiuti e, previ accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c) richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
7. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Gestore sulla base degli elementi, anche presuntivi, in proprio possesso.
8. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, il Titolare del Servizio potrà promuovere iniziative volte al recupero dell'evasione mediante la definizione di procedure agevolate di ravvedimento da parte dell'utente, per periodi limitati, da attuare in collaborazione con il Gestore.
9. I controlli possono essere effettuati, oltreché dal personale del Gestore o da personale delegato dal medesimo, anche dal personale di vigilanza preposto per legge. Del mancato rispetto del presente regolamento dovrà essere tempestivamente informato il Funzionario Responsabile di cui al successivo art. 22, comma 2.

Art. 22 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento costituiscono un illecito amministrativo e sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 24 novembre 1981, n. 689.
2. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dal Funzionario Responsabile individuato dal Comune. A detto Funzionario spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sulla applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento. Il Gestore trasmette al Funzionario le violazioni riscontrate, affinché lo stesso provveda agli adempimenti previsti dagli artt. 18 e seguenti della legge n.689/1981.
3. Tale sanzione è compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 150,00, salvo per le seguenti fattispecie, di cui al precedente art. 20, per le quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito specificato:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva attivazione/cessazione utenza	€30,00	€ 150,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze domestiche	€ 60,00	€ 500,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze non domestiche	€100,00	€ 500,00
Omessa attivazione servizio manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione (fatto salvo quanto previsto in caso di dichiarazioni non veritiere ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000)	€ 150,00	€ 500,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la Tariffa	€ 50,00	€ 300,00

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
5. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 ai fini dell'estinzione della violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, salvo che per le violazioni per le quali, il Titolare del Servizio, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della medesima legge n. 689/1981, stabilisca con apposita deliberazione un diverso importo.

Art. 23 - Penali

1. Il Titolare del Servizio, in sede di proposizione delle Tariffe può stabilire a titolo di penale, tariffe maggiorate per le violazioni o l'aggravio del costo del servizio svolto, non superiori al 100% della tariffa evasa.

2. In caso di irrogazione di sanzione o comunque di acquisizione di prove per abbandono o smaltimento illecito di rifiuti il Gestore è autorizzato ad applicare all'utente, a titolo di penale, una somma pari a 13 svuotamenti del contenitore del secco residuo. A tal fine, in caso di mancanza di servizi assegnati o in presenza di servizi aggregati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

Art. 24- Interessi e spese

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati e secondo le modalità stabilite dal Gestore. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o tramite raccomandata o tramite strumenti digitali corrispondenti.
2. In caso di omesso o parziale pagamento il Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
3. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Gestore attiva le procedure di riscossione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
4. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati applicando il tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
5. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della Tariffa, oltre agli interessi di mora sopra indicati, il Gestore provvede ad addebitare un'indennità di mora elevata all'8% dell'importo non versato o tardivamente versato quando il ritardo supera i 180 giorni dalla scadenza.

Art. 25- Riscossione ordinaria e coattiva

1. La fatturazione della Tariffa, di regola, avviene per ciascun anno solare con cadenza almeno semestrale.
2. Il Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente ivi compresa, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale rafforzata. Il termine di pagamento, di regola, non può essere inferiore a 30 giorni.
3. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante i sistemi di pagamento previsti dalle norme vigenti ed adottati dal Gestore.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della Tariffa, in mancanza di continuità del servizio reso, risulta inferiore ai relativi costi di riscossione.

6. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.
7. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della Tariffa sono addebitate, all'utente stesso.
8. Il Titolare del Servizio potrà deliberare l'istituzione di un deposito cauzionale da parte degli utenze non domestiche che necessitino di attrezzature oltre lo standard a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento.

Art. 26- Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio di competenza del Titolare del servizio, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. Il diritto al rimborso dell'utente si prescrive in ogni caso col decorso di cinque anni: la richiesta di rimborso deve essere motivata e documentata.
4. Nel caso di sospensione, non superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, del servizio per motivi non imputabili al Gestore quali per esempio vertenze sindacali, imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, agli utenti verrà riconosciuto un rimborso quantificato dal Titolare del servizio.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.
6. In caso di inadempienze del Gestore che determina l'addebito ingiustificato di somme a carico degli utenti che non siano dovute a mere variazioni riferite all'utenza, sulle somme che il Gestore è tenuto a rimborsare verranno calcolati gli interessi legali, maggiorati di 3 punti percentuali.

Art. 27- Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e avendone, riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e seguenti del C.C., il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28- Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.

1. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti.

Art. 29- Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

Art. 30 – Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione, per un periodo transitorio della durata di due anni, entro il cui termine si procederà ad una rivalutazione della durata dello stesso, la determinazione della parte fissa della Tariffa per le utenze non domestiche, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, è effettuata applicando la seguente disciplina:

La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo la previsione di cui al punto 4.3 all.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, eventualmente modificate, ove consentito, nel limite del 50% in più o in meno, come stabilito dal comma 1093 dell'art. 1 della legge n. 145/2018.

2. Per le utenze relative agli immobili comunali nella detenzione del Comune, per il primo anno di avvio del servizio si applica solo la parte fissa della tariffa, determinata applicando una quota forfetaria unitaria annua per il numero degli abitanti residenti al 1 gennaio. Per gli anni successivi, si applica inoltre una parte variabile determinata applicando le regole del presente Regolamento ai conferimenti registrati nell'anno precedente e la quantificazione di tale parte variabile comporta la rideterminazione della parte fissa determinata per il primo anno.

Art. 31 - Entrata in vigore e prima applicazione

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019.

TITOLO VI - ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa, ai fini della sua determinazione, si articola nella Componente Dimensionale e nella Componente di Servizio. La Tariffa fissa all'utenza corrisponde alla somma algebrica delle due componenti.

La Componente Dimensionale è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare e ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cfd}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

$TFd(n)$ = Componente Dimensionale della parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

$N(n)$ = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cfd = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche per la Componente Dimensionale (€);

$Ka(n)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'Allegato 4.

La Componente di Servizio è commisurata al servizio attivato, per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, con la formula di seguito riportata:

$$TFd(V) = \frac{Cfs}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se: $V \leq V_{min} \Rightarrow V = V_{min}$

con

$TFd(V)$ = componente di servizio parte fissa della Tariffa per utenza domestica, con volume V di servizio assegnato (€);

Cfs = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche per le componenti di servizio di raccolta dei rifiuti, per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa (€);

$V(v)$ = volume dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale il volume del contenitore assegnato viene ripartito in relazione al numero di componenti familiari, secondo i coefficienti $Ka(n)$ di cui all'Allegato 4.

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v - equivalente in relazione alla zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio - che tiene conto della diversità del servizio erogato, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume " v ".

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 1, lett. a) e b) :

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Q_{tot}}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI
FRA DIVERSE UTENZE DOMESTICHE
(RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo(kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'Allegato 4 al presente Regolamento.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa, ai fini della sua determinazione, si articola nella Componente Dimensionale e nella Componente di Servizio. La Tariffa fissa all'utenza corrisponde alla somma algebrica delle due componenti.

La Componente Dimensionale è commisurata alla superficie dell'utenza, ed è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fnd}}{\sum_s K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Componente Dimensionale della Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fnd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La Componente di Servizio è commisurata al servizio attivato, per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, con la formula di seguito riportata:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se: $V \leq V_{min} \Rightarrow V = V_{min}$

con

$T_{fnd}(V)$ = Componente di Servizio della Tariffa fissa per utenza non domestica per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale il volume del contenitore assegnato viene ripartito in relazione al numero di utenze;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v - equivalente in relazione alla zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio - che tiene conto della diversità del servizio erogato, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo);

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Per le frazioni riciclabili raccolte mediante i servizi standard adottati per le utenze non domestiche, il costo è compreso nelle Tariffe determinate per il servizio della frazione secca non riciclabile.

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI
FRA DIVERSE UTENZE NON DOMESTICHE
(RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)**

$$q(ap) = \frac{q_{tot}}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S(ap)$$

con

$q(ap)$ = quantità di rifiuti attribuibile ad un'utenza con attività "ap", nel periodo di riferimento (kg);

q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg);

$Kd(ap)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap", corrispondente al coefficiente "Kd" di cui all'Allegato 5 al presente Regolamento;

$S(ap)$ = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap" (m²).

Allegato 3 - Commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario, senza rilevazione del singolo vuotamento	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti medi stimati (tariffa "flat")
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata e associazione al trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata e associazione al trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura.	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico medio per svuotamenti. Peso ripartito fra utenze con

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
			formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico o pesa pubblica. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica singola	Frazioni riciclabili servizio dedicato	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato per peso specifico medio della raccolta conferimenti disponibili
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder o rilevamento manuale	Volume vuotato per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 11
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder o rilevamento manuale	Volume vuotato per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 11
Domestica e non domestica	Frazioni per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi, conferimento all'ecocentro	Rilevamento del conferimento o disponibilità del servizio	Volume o pezzi conferibili* per peso specifico medio del conferimento.

*Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuati nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare.

Utenze Domestiche	Ka	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,58	1,21
2	0,79	1,13
3	0,86	1,19
4	0,91	1,26
5	0,80	1,50
≥ 6	0,86	1,56

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare.

Utenze Domestiche	Kb	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
≥ 6	3,40	4,10

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della Tariffa relativa alle utenze non domestiche con contenitori aggregati

	Descrizione attività utenze NON domestiche	Kc	Kc	Kd	Ka
		min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.40	0.67	3.28	5.50
2	Cinematografi e teatri	0.30	0.43	2.50	3.50
3	Autonimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.51	0.60	4.20	4.90
4	Campaggi, distributori carburante, impianti sportivi	0.76	0.83	6.23	7.21
5	Stabilimenti balneari	0.38	0.64	3.10	5.22
6	Esposizioni autorizzatori	0.34	0.51	2.82	4.22
7	Alberghi con ristorante	1.20	1.64	9.93	13.43
8	Alberghi senza ristorante	0.93	1.08	7.76	9.08
9	Casa di cura e riposo	1.00	1.25	8.20	10.22
10	Ospedali	1.07	1.29	8.91	10.55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1.07	1.52	8.70	12.43
12	Banche ed istituti di credito	0.53	0.61	4.50	5.03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.99	1.41	8.13	11.53
14	Enoteca, farmacia, tabaccai, plurilicenze	1.11	1.80	9.00	14.70
15	Negozi particolari quali filatelia, cerce e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.60	0.83	4.92	6.81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1.39	1.78	8.90	14.50
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1.09	1.48	8.93	12.12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	0.82	1.03	6.76	8.48
19	Carrozzeria, autoricambi, oroterapia	1.09	1.41	8.93	11.53
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0.30	0.92	3.13	7.53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.53	1.09	4.50	8.91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.57	9.63	43.67	78.97
23	Mense, birrerie, ambarighe	4.85	7.63	39.78	62.53
24	Bar, caffè, pasticceria	3.96	6.29	32.44	51.53
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.02	2.76	16.55	22.67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61	12.62	21.40
27	Crostiferia, peschiere, fiori e piante, prezzi al taglio	7.17	11.27	58.76	92.56
28	Ipermercati di generi misti	1.56	2.74	12.82	22.43
29	Banchi di mercato genere alimentari	3.50	6.92	28.70	56.70
30	Discoteche, night club	1.04	1.91	8.56	15.60

Allegato 6 - Criteri per l'individuazione delle Componenti di Costo

Sono definite Componenti di Costo le aggregazioni omogenee dei costi di gestione dei rifiuti urbani che per loro natura sono riferite a ordini di fruizione del servizio distinte in base alla struttura stessa dei servizi. Esse sono articolate come segue:

- a) **Componente Dimensionale** (della Parte fissa). Sono compresi i costi di gestione riferiti alla fruizione minima e condivisa dei servizi atti a garantire l'esistenza del servizio universale, la tutela del territorio, l'igiene urbana collettiva e la predisposizione di base del servizio all'utenza; inoltre si aggregano in questa componente i costi per l'erogazione del servizio pubblico di cui gode anche l'utenza per lo standard di servizio offerto;
- b) **Componente di Servizio** (della Parte fissa). Sono compresi i costi di gestione riferiti alle attività che permettono la fruizione del proprio servizio da parte di un'utenza, sia per servizi specifici individuali, sia per servizi rivolti a un complesso di utenze. Sono compresi i costi di attivazione del servizio alla singola utenza, mediante mezzi, strumenti e attrezzature specifiche, attraverso i quali l'utente può utilizzare il servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti urbani;
- c) **Parte Variabile** (o Componente di Gestione del Servizio Rifiuti). Si aggregano in questa componente i costi di gestione collegati alla gestione dei flussi di rifiuti raccolti e avviati a recupero o smaltimento.

La Componente di Costo può essere articolata in sub-componenti:

- Servizio Raccolta, nel quale si raggruppano i costi di gestione collegati alla fase di raccolta dei rifiuti urbani;
- Servizio Trattamento, nel quale si raggruppano i costi di gestione collegati alla fase di avvio a trattamento per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Allegato 7 - Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe.

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$0 \leq S < a$
Classe 2	$a \leq S < b$
Classe 3	$b \leq S < c$
Classe 4	$c \leq S < d$
Classe 5	$S \geq d$

Allegato 8 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche.

Ks(S)		
Classe di superficie	min	max
Classe 1	0,02	0,20
Classe 2	0,05	0,40
Classe 3	0,10	0,70
Classe 4	0,15	0,90
Classe 5	0,20	1,30

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (art. 8)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori $K1(v)$, alla tipologia di rifiuto raccolto $K2(v)$ e alla zona di servizio $K3(v)$, per la determinazione del $K(v)$ secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

K ₁ (v)		
Tipo (volume) contenitore	min	max
25	1,30	1,80
30	1,30	1,51
40	1,13	1,51
50	1,13	1,51
120	0,92	1,30
240	0,81	1,10
360	0,74	1,05
500	0,65	0,99
660	0,63	0,94
1.000	0,55	0,80
1.700	0,33	0,55
2.000	0,16	0,42
Oltre 2.000	0,05	0,35

K ₂ (v)		
Tipo raccolta	min	max
Carta	0,30	0,70
Vetro	0,30	0,70
Plastica-lattine	0,30	0,70
Vetro-plastica-lattine	0,30	0,70
Umido	0,60	2,00
Vegetale	0,10	0,70
Raccolta su chiamata	0,50	1,00
Secco	0,80	1,20
Eco-centro	0,10	0,50
Altre raccolte domiciliari	0,05	0,70

K ₃ (v)		
Zona di Servizio	min	max
Zona a servizio standard	1,00	1,00
Zona urbanisticamente complesse	1,00	1,50
Zona servizio centro storico	1,00	2,00
Zona a bassa densità abitativa	0,50	1,00
Utenze non domestiche con servizio dedicato	0,30	1,00

Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo puntuale

PARTE FISSA

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$T_{fm}(ap, S) = \frac{C_{fm}}{\sum_{ap} Kc(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot Kc(ap) \cdot S$$

con

$T_{fm}(ap, S)$ = Tariffa fissa per utenza mercatale avente posteggio assegnato nel singolo mercato, con superficie S e appartenente alla categoria "ap" (€);

C_{fm} = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra relativo allo svolgimento del servizio in tutti i mercati consortili (€);

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria "ap" (m²);

$Kc(ap)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze mercatali, di cui all'Allegato 11;

S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all'utenza mercatale (m²), con un minimo di 10 m². Per la Categoria 1 la superficie massima applicabile è di 80 m².

PARTE VARIABILE

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto come segue:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza mercatale per singolo mercato (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze mercatali (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza mercatale per singolo mercato, determinata mediante ripartizione come sotto indicato (kg);

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze mercatali per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze mercatali (kg).

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA UTENZE MERCATALI APPARTENENTI ALLO STESSO MERCATO

$$q(ap) = \frac{q_{tot}}{\sum Kd(ap) \cdot P(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot P \cdot S$$

con

$q(ap)$ = quantità di rifiuti attribuibile a ciascuna utenza mercatale con attività "ap", con presenze P nel singolo mercato nel periodo di riferimento e con superficie S (kg);

q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto per il servizio mercati nel periodo (kg);

$Kd(ap)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte variabile alle singole utenze mercatali con attività "ap", di cui all'Allegato 11;

$P(ap)$ = numero di presenze di ciascuna utenza mercatale con attività "ap";

$S(ap)$ = superficie di ciascuna utenza mercatale con attività "ap" (m²).

Allegato 11 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali

Utenze Mercatali		Kc		Kd	
Categoria	Descrizione Categoria	min	max	min	max
1	Banchi di mercato di beni durevoli	0,59	2,04	4,81	16,73
2a	Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	2,04	6,92	28,70	56,78
2b	Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	2,04	6,92	28,70	56,78
2c	Banchi di mercato genere alimentari - fiori e piante non sementi	2,04	6,92	28,70	56,78
2d	Banchi di mercato genere alimentari - gastronomia	2,04	6,92	28,70	56,78
2e	Banchi di mercato genere alimentari - formaggi	2,04	6,92	28,70	56,78
2f	Banchi di mercato genere alimentari - dolciumi	2,04	6,92	28,70	56,78
2g	farmer market	2,04	6,92	28,70	56,78